



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 7 maggio 2010

DETERMINAZIONE N. 41/Ana: "DIRETTIVA SERVIZI" - RICOGNIZIONE PROCEDURE RELATIVE AD ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI E QUALIFICHE ALLA LUCE DELLA L. 40/07, DEL D.L. 112/08 (CONVERTITO CON L. 133/08), DELLA L. 69/09 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 59/10 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

vista la direttiva del Parlamento europeo n. 2006/123/CE, cosiddetta ex Bolkestein, di seguito denominata "Direttiva servizi", entrata definitivamente in vigore il 29 dicembre 2009;

vista la legge 40/07, entrata in vigore il 3 aprile 2007, di conversione del decreto legge 7/07, ed in particolare gli articoli 9 e 10 che disciplinano la Comunicazione unica e la liberalizzazione di alcune attività economiche;

vista la legge 69/09, disposizioni fra l'altro per la semplificazione e competitività, ed in particolare l'art. 9, commi 4 e 5, entrata in vigore il 3 luglio 2009,

vista la legge 88/09, in particolare l'art. 41 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, a cui si è data attuazione con il decreto legislativo 59/10, che entra in vigore il giorno 8 maggio 2010;

visto il citato decreto legislativo 59/10, in particolare gli articoli 25, terzo e quinto comma, e gli articoli da 71 a 85;

letta la circolare ministeriale 3635/C del 6 maggio 2010 che detta prime indicazioni per dare applicazione delle norme succitate, in particolare per i ruoli e l'elenco che dovranno trovare definitiva regolamentazione con un ulteriore decreto regolamentare;

ricordato che l'art. 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272 ha istituito il ruolo dei **mediatori pubblici**, cioè di coloro che rientrano nella generica definizione stabilita dall'art. 27, lettera e), della citata legge 272/13;

rilevato che l'iscrizione è abilitante per l'esercizio di una professione di carattere pubblico e/o per lo svolgimento di una funzione pubblica;

visti il regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290 (convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158) e il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che normano la disciplina dei magazzini generali;

ricordato che l'istanza è presentata alla Camera di commercio che, dopo aver espresso il proprio parere, trasmette la medesima al Ministero dello Sviluppo economico che rilascia l'autorizzazione;

ricordato che per effetto dell'art. 9 della legge 69/09 è soppressa la necessità di ottenere il rilascio dell'autorizzazione per tale attività e l'imprenditore può iniziare la medesima presentando la dichiarazione di inizio attività;

ricordato che il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/123/CE nulla ha previsto in merito a tale attività;

visti l'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e il decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che disciplinano il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici;

ricordato che l'attività di stimatore si sostanzia essenzialmente nell'eseguire operazioni, rispettivamente di stima di quantità e di peso; che l'iscrizione è abilitante per l'esercizio di una professione di carattere pubblico e/o per lo svolgimento di una funzione pubblica;

vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, che norma l'attività di spedizionario;

ricordato che è spedizionario colui che svolge abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente, ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie;

considerato che per effetto dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 69/09, entrata in vigore il 3 luglio 2009, tale attività non è più soggetta né al rilascio di licenza, prevista dall'art. 4, lettera e), della legge 1442/41, né all'iscrizione in apposito elenco, previsto dall'art. 6 della citata legge 1442/41 ma può essere iniziata presentando la dichiarazione di inizio attività;

ricordato l'art. 25, terzo comma, del decreto legislativo di recepimento della "Direttiva servizi" che ha previsto che quando residuano delle competenze istruttorie in capo alla Camera di commercio sia possibile trasmettere la dichiarazione di inizio attività al S.u.a.p. per il tramite della comunicazione unica;

ricordato, altresì, che il decreto legislativo di

recepimento della "Direttiva servizi" conferma la soppressione dell'elenco, inoltre lo stesso ha ritenuto di disciplinare in modo più puntuale la materia rinviando per le procedure definitive ad un successivo decreto regolamentare;

considerato che la Camera di commercio deve gestire il procedimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della legge 241/90 in attesa che il precitato decreto regolamentare venga approvato;

precisato, altresì, che uno spedizioniere per essere qualificato tale deve essere in attività e quindi deve essere iscritto nel Registro delle imprese;

rilevato, inoltre, che la citata licenza ha oggi natura di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S.;

visti la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, che normano il procedimento per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione, trasferimento o concentrazione degli stessi;

ricordato che l'art. 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "semplificazione e liberalizzazione" ha soppresso l'autorizzazione preventiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 386/94;

considerato che per effetto dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 69/09, entrata in vigore il 3 luglio 2009, tale attività non è più soggetta al rilascio di autorizzazione ma può essere iniziata presentando la dichiarazione di inizio attività;

ricordato che la legge 69/09 da esecuzione alla Direttiva 2006/123/CE, entrata definitivamente in vigore il 29 dicembre 2009;

ricordato che ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 112/08, convertito con legge 133/08, tutte le richieste di carattere autorizzatorio devono essere presentate allo sportello unico per le attività produttive (d'ora in avanti S.u.a.p.), che provvederà a rapportarsi con le diverse autorità competenti;

ricordato che, de iure condendo, in base alla previsione dell'art. 12 dell'emanando decreto attuativo dello Sportello unico, le imprese potranno presentare ogni istanza al S.u.a.p. trascorso un anno dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale;

ricordato che la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici degli impianti di macinazione è di competenza della struttura sanitaria o dei tecnici della Direzione provinciale del lavoro, accertamenti che rientrano fra le competenze del S.u.a.p.

nel quale per le imprese confluiscono le attribuzioni dello sportello unico per l'edilizia (S.u.e.);

rilevato quindi che, una volta che il S.u.e./S.u.a.p. ha assolto al proprio compito l'unica attività amministrativa che resta in capo alla Camera di commercio, una volta soppressa l'autorizzazione, è la mera iscrizione nel Registro delle imprese;

considerato che il decreto legislativo di recepimento della "Direttiva servizi" non disciplina gli impianti di macinazione, rinunciando pertanto a dettare eventuale disciplina speciale;

ricordato che, sulla base di analoghe considerazioni, già dal 4 luglio 2006, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 223/06 convertito dalla legge 248/06, le attribuzioni al rilascio delle autorizzazioni relative alla panificazione sono state trasferite dalla Camera di commercio al Comune competente per territorio;

visti la legge 4 novembre 1951, n. 1316, il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1997, n. 519, che disciplinano **l'attività di produzione e/o commercio all'ingrosso (con gestione di deposito) di margarina e grassi idrogenati alimentari;**

visto l'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha soppresso la licenza di autorizzazione per tale attività prevedendo l'avvio della stessa a seguito di dichiarazione di inizio attività;

ricordato che ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 112/08, convertito con legge 133/08, tutte le richieste di carattere autorizzatorio devono essere presentate al S.u.a.p. che provvederà a rapportarsi con le diverse autorità competenti;

considerato che il decreto legislativo di recepimento della "Direttiva servizi" non disciplina l'attività di produzione e/o commercio all'ingrosso (con gestione di deposito) di margarina e grassi idrogenati alimentari, rinunciando pertanto a dettare eventuale disciplina speciale;

vista la legge 23 maggio 1959, n. 125, che norma il commercio all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici e che ha istituito l'albo dei **Commissionari, Mandatari e Astatari dei prodotti ortoflorofrutticoli, carni e ittici;**

rammentato che commissionario è colui che vende merci o titoli non per sé ma per conto di un committente; mandatario è colui che ha ricevuto un mandato ed agisce per conto del mandante e astatario è colui che gestisce un'asta pubblica;

ricordato che il decreto legislativo 114/98 ha soppresso

l'albo per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli-carnei-ittici inizialmente previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 125/59;

preso atto che all'albo Commissionari, Mandatari e Astatari dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei e ittici non vengono presentate istanze di iscrizione/variazione/cancellazione da almeno una decina d'anni;

ricordato che coloro che si dovrebbero iscrivere in tale albo prestano prevalentemente la loro opera nei mercati generali la cui disciplina compete ai Comuni;

ricordato che per effetto dell'art. 9 della legge 69/09 entrata in vigore il 3 luglio 2009 tale attività non è più soggetta alla preventiva iscrizione all'albo ma può essere iniziata con la dichiarazione di inizio attività;

considerato che il decreto legislativo di recepimento della "Direttiva servizi" non detta norme per l'attività dei commissionari, mandatari e astatari, rinunciando pertanto a dettare eventuale disciplina speciale;

ricordato che ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 112/08, convertito con legge 133/08, tutte le richieste di carattere autorizzatorio devono essere presentate al S.u.a.p. che provvederà a rapportarsi con le diverse autorità competenti;

viste le leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e 17 agosto 2005, n. 174, inerente l'attività di acconciatore e la legge 4 gennaio 1990, n. 1, inerente l'attività di estetista;

ricordato che dal 1963 le Camere di commercio rilasciano la certificazione della qualifica professionale solo al fine di agevolare l'allora rilascio della licenza di parrucchiere/barbiere (ora acconciatore) o di estetista;

ricordato che l'art. 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, ha stabilito che l'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista sono soggette a dichiarazione di inizio di attività da presentare al S.u.a.p. del Comune competente per territorio corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti e che pertanto gli attestati di qualifica non dovrebbero più essere rilasciati dalla Camera di commercio;

tenuto conto che il medesimo principio è ribadito dalla disciplina dettata dagli artt. 77 e 78 del decreto legislativo 59/10 di recepimento della "direttiva servizi";

vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, che norma l'attività di mediatore marittimo cioè di colui che media nei contratti di

costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose;

preso atto che alla data del 3 marzo 2010 un solo soggetto, con residenza nella provincia di Brescia, risulta iscritto presso tale ruolo;

ricordato che per effetto dell'art. 9 della legge 69/09, entrata in vigore il 3 luglio 2009, tale attività non è più soggetta alla preventiva iscrizione nel ruolo ma può essere iniziata con la dichiarazione di inizio attività che necessariamente va inoltrata al Registro delle imprese dove si svolge l'attività o dove ha sede legale l'impresa;

rilevato, pertanto, che la competenza, una volta interprovinciale, oggi è riconducibile al Registro delle imprese della singola provincia;

ricordato, altresì, che il decreto legislativo di recepimento della "Direttiva servizi" conferma la soppressione del ruolo, inoltre lo stesso ha ritenuto di disciplinare in modo più puntuale la materia rinviando per le procedure definitive ad un successivo decreto regolamentare;

ricordato l'art. 25, terzo comma, del decreto legislativo di recepimento della "Direttiva servizi" che ha previsto, quando residuano delle competenze istruttorie in capo alla Camera di commercio, la possibilità di trasmettere la dichiarazione di inizio attività al S.u.a.p. per il tramite della comunicazione unica;

considerato che la Camera di commercio deve gestire il procedimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della legge 241/90 in attesa che il precitato decreto regolamentare venga approvato;

ricordato che il ruolo dei mediatori marittimi era diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale;

rilevato che nella seconda erano iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici e a tal fine soggetti a sostenere uno specifico esame;

ricordato che ai sensi dell'art. 6 della legge 478/68 i mediatori marittimi pubblici svolgono l'incarico di presiedere alle gare pubbliche per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio navi, di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi;

tenuto anche conto che la sezione speciale del ruolo previsto per l'avvio di tale attività in realtà non abilita all'esercizio dell'attività d'impresa ma dà un riconoscimento per

l'esercizio di una funzione pubblica;

rilevato che il decreto legislativo di recepimento della "Direttiva servizi" sopprime comunque anche la sezione speciale del ruolo;

ricordato viceversa che né la legge 69/09, né la "Direttiva servizi", né il decreto legislativo di recepimento della "Direttiva servizi" hanno soppresso la legge che istituisce il ruolo dei mediatori pubblici, cioè di coloro che rientrano nella generica definizione stabilita dalla lettera e) dell'art. 27 della legge 272/13;

ritenuto che a quest'ultimo ruolo possono essere ricondotti i mediatori marittimi pubblici in assenza di un ruolo proprio;

visti la legge 4 aprile 1977, n. 135, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2001, n. 483, che disciplina l'attività di raccomandatario marittimo cioè di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco o sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti;

ricordato che l'elenco era posto sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ricordato che per effetto dell'art. 9 della legge 69/09, entrata in vigore il 3 luglio 2009, tale attività non è più soggetta alla preventiva iscrizione nell'elenco ma può essere iniziata con la dichiarazione di inizio attività che necessariamente va inoltrata al Registro delle imprese dove si svolge l'attività o dove ha sede legale l'impresa;

rilevato pertanto che la competenza, una volta interprovinciale, oggi è riconducibile al Registro delle imprese della singola provincia;

ricordato l'art. 25, terzo comma, del decreto legislativo di recepimento della "Direttiva servizi" ha previsto, quando residuano delle competenze istruttorie in capo alla Camera di commercio, la possibilità di trasmettere la dichiarazione di inizio attività al S.u.a.p. per il tramite della comunicazione unica;

preso atto che alla data del 3 marzo 2010 nessun soggetto, con residenza nella provincia di Brescia, risulta iscritto a tale elenco;

ricordato che il decreto legislativo di recepimento della "Direttiva servizi" non prevede alcuna disciplina speciale in merito;

visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1979 che disciplina il ruolo periti ed esperti;

ricordato che è perito ed esperto colui che, esercitando pubblicamente un'arte o una professione, è competente ad emettere un ponderato giudizio per accertare un fatto, stimare il valore o l'entità di una cosa; che l'iscrizione nel ruolo non è obbligatoria e che non è abilitante all'esercizio dell'attività ma ha la funzione di pubblicità conoscitiva a favore degli utenti;

ricordato che ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è istituito presso ciascuna Camera di commercio il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, al quale devono iscriversi coloro che intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio;

ricordato che il Consiglio delle Comunità europee del 18 dicembre 1986 ha adottato la Direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti e ha dato indicazioni sull'esercizio dell'attività e del contratto che la deve reggere, non prevedendo il possesso di alcun requisito;

lette le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, sezione I causa n. C-215/97 del 30 aprile 1998 e n. C-456/98 del 13 luglio 2000 che ribadiscono che la direttiva comunitaria non contempla l'obbligo di iscrizione ad un ruolo previsto da una normativa nazionale per la validità del contratto con diritto alle provvigioni, quindi per l'esercizio della professione;

letta in particolare la sentenza n. C-456/98 che attiene alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Pretore di Brescia relativamente alla causa tra l'impresa bresciana Centrosteeel s.r.l. e l'impresa Adipol GmbH;

ricordato che il decreto legislativo 59/10 di recepimento della "Direttiva servizi" ha dettato specifica disciplina in materia e ha assoggettato l'attività al possesso dei requisiti di cui alla legge 204/85;

letta la sentenza della Cassazione civile sezione lavoro del 18 maggio 1999, n. 4817, che ha confermato che le direttive comunitarie rimaste inattuata, che presentino un contenuto incondizionato e sufficientemente preciso, sono direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale con conseguente disapplicazione della norma interna in conflitto nel caso in cui tale norma riguardi un rapporto tra Stato (ovvero pubblica amministrazione) e privati, e non anche se si limiti a regolare rapporti tra privati;

ricordato, per prevenire contenziosi, di aver sottoposto la

questione all'attenzione del Giudice del Registro presso il Tribunale di Brescia con nota del 18 marzo 2010;

visti la legge 3 febbraio 1989, n. 39, il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, e la legge 5 marzo 2001 n. 57, che normano l'attività di **agenti di affari in mediazione**;

rilevato che i "considerando" in premessa alla Direttiva 2006/123/CE confermano che la tutela del consumatore può essere motivo per porre limitazioni o autorizzazioni o requisiti per l'accesso ad un'attività imprenditoriale;

ricordato che la comunità europea ammette che un ruolo professionale può essere "conservato" a fronte di tre condizioni:

1. che si tratti di attività che curano interessi costituzionalmente tutelati (la casa è uno di questi);
2. quando la complessità della prestazione non permetta al consumatore di valutare a priori la bontà della prestazione stessa e la congruità del prezzo (la prestazione del mediatore rientra sicuramente in questa fattispecie);
3. quando siano richieste specifiche conoscenze legate alla legislazione nazionale (anche questo requisito è presente);

precisato che questi principi sono ribaditi nel centoquattordicesimo considerando della "Direttiva servizi" stessa;

ricordato, altresì, che il decreto legislativo di recepimento della "Direttiva servizi" conferma la soppressione del ruolo, inoltre lo stesso ha ritenuto di disciplinare in modo più puntuale la materia rinviando per le procedure definitive ad un successivo decreto regolamentare;

ricordato l'art. 25, terzo comma, del decreto legislativo di recepimento della "Direttiva servizi" che ha previsto, quando residuano delle competenze istruttorie in capo alla Camera di commercio, la possibilità di trasmettere la dichiarazione di inizio attività al S.u.a.p. per il tramite della comunicazione unica;

considerato che la Camera di commercio deve gestire il procedimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della legge 241/90 in attesa che il precitato decreto regolamentare venga approvato;

preso atto del parere ministeriale n. 56007 del 17 giugno 2009 secondo cui è necessaria la nomina di un distinto legale rappresentante, iscritto al ruolo, per ogni società e che diversamente, laddove sia stato nominato un solo legale rappresentate per più società, sia opportuno che questi nomi a sua volta, per ciascuna delle stesse, un preposto iscritto al ruolo;

viste la legge 15 gennaio 1992, n. 21, e la legge regionale 14 luglio 2009, n. 11, in particolare gli articoli da 45 a 63, che disciplinano i **servizi di taxi e di noleggio con conducente**;

letto il ventunesimo considerando e l'art. 2, comma 2, della "Direttiva servizi" n. 2006/123/CE che espressamente escludono dall'applicazione della stessa i servizi di taxi e di noleggio auto con conducente, previsione richiamata dall'art. 6 del decreto legislativo 59/10 di recepimento della direttiva stessa;

richiamato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che disciplina l'attività di commercio in generale e quindi anche di **commercio all'ingrosso**;

ricordato che il predetto decreto ha trasferito interamente la competenza in materia di commercio al Comune;

vista la circolare ministeriale 28 maggio 1999, n. 3467/C, che ha precisato che: "... ai fini dell'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso non è prevista né comunicazione al Comune né autorizzazione da parte del medesimo, pertanto la verifica del possesso dei requisiti prescritti deve essere effettuata dalla Camera di commercio competente per territorio visto che l'operatore è tenuto alla presentazione di apposita domanda di iscrizione al Registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 581/95, entro un mese dall'inizio. ...";

precisato, pertanto, che il Registro delle imprese ha accertato la verifica dei presupposti per l'avvio di tale attività d'impresa solo "per prassi", determinata dalla sopra ricordata circolare ministeriale con l'intento di semplificare la procedura a carico dell'impresa;

ricordato che ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 112/08, convertito con legge 133/08, tutte le richieste di carattere autorizzatorio devono essere presentate al S.u.a.p. che provvederà a rapportarsi con le diverse autorità competenti;

ricordato che la materia della disciplina del commercio è di competenza della normativa regionale per effetto dell'art. 117, comma quarto, della Carta costituzionale;

tenuto conto che la regione Lombardia ha dettato disposizioni in materia sia con la legge regionale 1/05 che, in particolare all'art. 3, ha previsto che ogni attività produttiva sia avviata presentando apposita denuncia di inizio di attività produttiva (cosiddetta d.i.a.p.) al Comune di competenza, sia con la legge regionale 6/10 che, in particolare dall'art. 34 all'art. 60, ha disciplinato il commercio all'ingrosso;

preso atto, pertanto, che tutti i commercianti, compresi quelli all'ingrosso, presenteranno la dichiarazione di inizio

attività produttiva (d.i.a.p.) all'autorità comunale / S.u.a.p. e che l'accertamento dei requisiti può essere svolta direttamente dal Comune competente per territorio;

rilevato, conseguentemente, che il ruolo surrogatorio della Camera di commercio non ha più ragione d'essere, poiché costituirebbe un aggravio del procedimento anziché una semplificazione oltre tutto non supportata da alcuna norma di legge;

visti il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che disciplinano il registro degli **assegnatari dei marchi di identificazione**;

ricordato che tale registro è di fatto un elenco anagrafico di soggetti che, dopo tale iscrizione, presentano domanda per ottenere la concessione del marchio di identificazione e il connesso rilascio di punzoni, ossia strumenti di lavoro necessari per svolgere l'attività stessa;

tenuto, pertanto, conto che l'interessato deve necessariamente presentare una domanda di rilascio del marchio di identificazione e che quindi la fattispecie resta sostanzialmente disciplinata dall'art. 20 della legge 241/90 per quanto non disposto dalla specifica disciplina;

visti in particolare il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ed il decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, che normano l'iscrizione al registro nazionale dei **soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.)** e il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina il registro a cui sono tenuti ad iscriversi i **produttori di pile e accumulatori (r.p.a.)**;

ricordato che le norme inerenti i due registri sopra ricordati hanno come fine la tutela dell'ambiente in applicazione delle direttive dell'Unione europea, in particolare il primo registro con riferimento alle direttive nn. 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE il secondo alla direttiva n. 2006/66/CE;

letto il quarantesimo considerando della "Direttiva servizi" che include fra i "motivi imperativi di interesse generale" quello della protezione dell'ambiente;

preso atto che né la "Direttiva servizi" né il decreto legislativo di recepimento della stessa apportano modifiche sostanziali alla disciplina delle così dette "leggi speciali", in particolare il decreto ministeriale 37/08 che disciplina le **imprese di installazione impianti**", alla legge 122/92 che disciplina l'attività di **autoriparatori**", alla legge 82/94 che disciplina le **imprese di pulizia**" e alla legge 57/01 che

disciplina le "imprese di facchinaggio", che conseguentemente non necessitano di ulteriori disposizioni operative;

precisato che le norme sulla dichiarazione di inizio attività, art. 19, secondo comma, della legge 241/90, non obbligano l'impresa a presentare la dichiarazione di inizio attività il giorno stesso in cui l'attività inizi ma lasciano l'imprenditore libero di scegliere se presentare la sola dichiarazione di inizio attività in un'unica fase al momento di iniziare l'attività medesima o di avvalersi delle due fasi: prima la dichiarazione e solo successivamente la comunicazione al momento in cui inizi effettivamente l'impresa. La norma viceversa va sicuramente letta nel senso che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di mettere in condizione l'impresa, che lo desidera, di iniziare l'attività in un giorno ovvero sin da quando presenta la dichiarazione di inizio attività;

ricordato che la Regione Lombardia con legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1, ha previsto la possibilità di avviare una attività economica il giorno di presentazione della dichiarazione di attività produttiva (d.i.a.p.);

ricordato che la disciplina del S.u.a.p. introdotto dall'art. 38 del decreto legge 112/08, convertito con legge 133/08, entrerà in vigore, secondo quanto previsto dalla emananda regolamentazione, trascorso un anno dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale dei decreti attuativi;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 9 febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal d. lgs 165/01;

tenuto conto e condivise le proposte dei responsabili dei procedimenti per le motivazioni suseposte;

d e t e r m i n a

di dare atto che, nel rispetto della "Direttiva servizi" e delle norme che ne hanno dato esecuzione:

a) sono confermate le attuali procedure oggi in vigore, relative:

- > al ruolo dei mediatori pubblici
- > al ruolo degli stimatori e pesatori pubblici
- > al ruolo periti ed esperti
- > al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.)
- > al registro produttori di pile e accumulatori (r.p.a.);

precisando fin d'ora che le medesime attività dovranno necessariamente avvalersi del portale "impresainungiorno" dalla

data in cui entra in vigore la disciplina del S.u.a.p.

b) dal giorno 3 luglio 2009 sono confermate le attuali procedure amministrative oggi in vigore relative:

➤ **al registro degli assegnatari dei marchi di identificazione**
precisando che la domanda di iscrizione nel registro viene sostituita da una dichiarazione di inizio di attività (d.i.a.) da presentare al Registro delle imprese a cui seguirà la presentazione della comunicazione di inizio di attività (c.i.a.) sempre al Registro delle imprese solo dopo che il servizio metrico abbia consegnato all'orefice il "punzone" per marchiare i prodotti;

c) dal giorno 8 maggio 2010 è soggetta a presentazione della dichiarazione di inizio attività al Comune competente per territorio, l'attività di:

➤ **commercio all'ingrosso**
fermo restando l'obbligo per il Registro delle imprese di verificare il rispetto della procedura intesa ad ottenere il riconoscimento del requisito professionale ovvero della presentazione della d.i.a.p.;

d) dal giorno 3 luglio 2009 è soggetta a presentazione della dichiarazione di inizio attività al Registro delle imprese competente per territorio, l'attività di:

➤ **macinazione**
evidenziando che gli accertamenti relativi all'esercizio di queste attività sono di competenza del S.u.e., quindi residuerà in capo al Registro delle imprese l'obbligo di verificare il rispetto della procedura intesa ad ottenere il riconoscimento del requisito professionale ovvero della corretta presentazione della d.i.a.p. al S.u.a.p./S.u.e. una volta che sia entrata in vigore la disciplina del S.u.a.p.;

e) dal giorno 8 maggio 2010, qualora alla stessa disciplina il Comune non abbia già dato applicazione dal 3 aprile 2007, è soggetta a presentazione della dichiarazione di inizio attività al Comune competente per territorio l'attività di:

➤ **estetista**
➤ **acconciatore**
fermo restando l'obbligo per il Registro delle imprese di verificare il rispetto della procedura intesa ad ottenere il riconoscimento del requisito professionale;

f) è soggetta, dal giorno 3 luglio 2009 e fino all'avvio del S.u.a.p., a dichiarazione di inizio attività da presentare, contestualmente all'istanza diretta al Registro delle imprese, al Ministero dello Sviluppo economico, l'attività di:

➤ **magazzino generale**
precisando che la Camera di commercio, espresso il parere di propria competenza, continuerà a trasmettere la documentazione al Ministero;

g) sono soggetti, dal giorno 3 luglio 2009 e fino all'avvio del S.u.a.p., a dichiarazione di inizio attività da presentare contestualmente all'istanza diretta al Registro delle imprese:

- **i commissionari, i mandatari, gli astatori dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei e ittici**
- **i raccomandatari marittimi**

precisando che resta in capo al Registro delle imprese l'accertamento dei requisiti professionali;

h) dal giorno 8 maggio 2010 sono assegnate al S.u.a.p. per il tramite della Comunicazione Unica ai sensi dell'art. 25, terzo comma, del decreto legislativo n. 59/10 le dichiarazioni di inizio attività i cui requisiti devono essere accertati dalla Camera di commercio relativi alle attività di

- **mediatore marittimo**
- **spedizionario**
- **agente e rappresentante di commercio**
- **agenti di affari in mediazione;**

precisando che

1. i mediatori marittimi pubblici, in assenza di ruolo proprio si iscriveranno al ruolo dei mediatori pubblici;
2. per l'esercizio dell'attività di spedizionario:
 - per lo svincolo della cauzione si rispettano le procedure stabilite con determinazione dirigenziale n. 6/2002;
 - dal giorno 8 maggio 2010 cessano di avere efficacia le disposizioni relative all'accertamento dei requisiti morali individuati con determinazione dirigenziale n. 123/2003 e le modalità di accertamento della capacità finanziaria individuate con determinazione dirigenziale n. 60/2002; gli uffici si atterranno alle disposizioni del terzo comma, dell'art. 76 del d. lgs n. 59/10;
 - le iscrizioni provvisorie nell'elenco hanno natura di "repertorio" e non sono certificabili;
3. l'istruttoria relativa alle istanze presentate dagli agenti e rappresentanti di commercio restano sospese fino al pronunciamento del Giudice del Registro delle imprese;
4. per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione:
 - è necessaria la nomina di un distinto legale rappresentante, iscritto al ruolo, per ogni società e che pertanto, laddove sia stato nominato un solo legale rappresentante per più società, sia opportuno che questi nomi a sua volta, per ciascuna delle stesse, un preposto iscritto al ruolo;
 - la società con più unità locali ha l'obbligo di nominare almeno un "preposto" in possesso dei requisiti per ogni unità locale che eserciti diriga e sovrintenda all'attività sociale svolta nell'unità locale stessa;
 - i legali rappresentanti delle società che esercitino l'attività affiliate ad una casa madre in franchising

debbano essere in possesso dei requisiti professionali;

- l'iscrizione provvisoria nel ruolo avviene sulla base del domicilio professionale individuato in provincia dall'iscrizione dell'agenzia nel Registro delle imprese;
- le iscrizioni provvisorie nel ruolo hanno natura di "repertorio" e non sono certificabili;

i) a richiesta, la Camera di commercio potrà sottoporre a esame di accertamento dell'idoneità professionale i candidati all'esercizio dell'attività di:

- mediatore marittimo
- mediatore marittimo pubblico
- raccomandatario marittimo;

j) nulla è innovato relativamente alle attività:

- produzione e/o commercio all'ingrosso (con gestione di deposito) di margarina e grassi idrogenati alimentari
- imprese di installazione impianti
- autoriparatori
- imprese di pulizia
- imprese di facchinaggio.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr Antonio d'Azzeo)